

Mittente: 0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Protocollo: INPS.HERMES.

03/07/2024 .0002482

Data di ricezione: 03/07/2024 10:04:57

DIREZIONE CENTRALE CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con la deliberazione n. 32 del 14 giugno 2024, ha disposto la conclusione al 30 giugno 2024 della sperimentazione della prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR a favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale 28 luglio 1998, n. 463, con la deliberazione del medesimo Consiglio di Amministrazione n. 219 del 9 novembre 2022.

Ciò premesso, facendo seguito al messaggio n. 1628 del 25 aprile 2024, con il quale è stato disposto il blocco delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR per il raggiungimento del limite delle disponibilità finanziarie stanziato nel Bilancio dell'Istituto per l'anno 2024, con il presente messaggio si conferma che le domande presentate entro il 25 aprile 2024, che abbiano raggiunto la fase di lavorazione relativa alla proposta di cessione, devono essere definite concludendo la relativa istruttoria.

Le domande ancora in fase di istruttoria, che non abbiano raggiunto la fase di proposta di cessione e aventi lo stato di "Assegnata", "Attesa certificazione TFR/TFR", "Certificazione TFR/TFS rilasciata", "In lavorazione", "Pratica aperta" e "Pratica trasferita", saranno oggetto nel corso del corrente mese di luglio di mancato accoglimento massivo per esaurimento del *budget* annuale destinato alla prestazione (cfr. l'art. 2, comma 7, del Regolamento per l'erogazione di anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali).

Contestualmente al mancato accoglimento delle domande saranno trasmesse agli utenti, o agli Istituti di Patronato nel caso in cui le domande siano state presentate tramite tale canale, le conseguenti comunicazioni a firma dei responsabili dei relativi procedimenti amministrativi.

Le domande in stato transitorio (stato "Annullata", "Piano rifiutato", "Piano scaduto", "Preso d'atto negativa" e "Respinta TFR/TFS") devono, invece, essere lavorate con le consuete modalità.

Il Direttore generale

Valeria Vittimberga